



CITTA' DI RONCADE

Provincia di Treviso

31056 RONCADE - Via Roma n° 53 - tel. 0422/846202 – Fax 0422/840597

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI «I.C.I.»

Testo coordinato con le modifiche all'art 3 lettera e), approvate con la Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 23/12/2009. Efficacia dal 01/01/2010.

Si avvisa che ai sensi dell'art. 22 dello stesso regolamento tutte le norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia, costituiscono modifica automatica del presente regolamento, ancorché non recepite nel presente testo.

Riepilogo precedenti regolamenti ici:

- 1° Regolamento ICI approvato con Delibera del C.C. n° 75 del 18/12/98, è in vigore dal 01/01/1999
- 2° Regolamento ICI approvato con Delibera del C.C. n° 04 del 12/02/99, è in vigore dal 19/03/1999
- 3° Regolamento ICI approvato con Delibera del C.C. n° 60 del 02/08/99, è in vigore dal 21/09/1999
- 4° Regolamento ICI approvato con Delibera del C.C. n° 07 del 30/01/02, è in vigore dal 01/01/2002
- 5° Regolamento ICI approvato con Delibera del C.C. n° 15 del 31/03/05, è in vigore dal 01/01/2005
- 6° Regolamento ICI approvato con Delibera del C.C. n° 17 del 19/04/06, è in vigore dal 01/01/2006
- 7° Regolamento ICI approvato con Delibera del C.C. n° 03 del 19/02/09, è in vigore dal 01/01/2009

Articolo 1	SOGGETTO ATTIVO	A chi è dovuta l'ICI ?
------------	-----------------	------------------------

1. A decorrere dall'anno 1993, soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Roncade per gli immobili siti interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2. La prevalenza va intesa come quota superiore al 50% della superficie complessiva dell'immobile.

Articolo 2	SOGGETTO PASSIVO	Chi deve pagare l'ICI ?
------------	------------------	-------------------------

1. Soggetti passivi dell'imposta (contribuenti) sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, dei seguenti diritti sugli immobili individuati nel successivo articolo 3:
 - a) Proprietà: è il diritto di godere e disporre dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico;
 - b) Usufrutto: è il diritto di godere dell'immobile, utilizzandolo e percependone i frutti, comunque, rispettandone la destinazione economica;
 - c) Uso: è il diritto di servirsi di un immobile e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia;
 - d) Abitazione: è il diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare e le sue pertinenze, limitatamente ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia. Il diritto di abitazione, se effettivamente esercitato, si costituisce, per il coniuge superstite, automaticamente come previsto nell'articolo 540 del codice civile e, per il coniuge separato, mediante convenzione o sentenza;
 - e) Enfiteusi: è il diritto di godere di un fondo altrui in modo perpetuo o per un periodo non inferiore a 20 anni, con l'obbligo di migliorare il fondo stesso e di pagare un canone;
 - f) Superficie: è il diritto, su autorizzazione del proprietario del terreno (che mantiene la proprietà dello stesso), a fare e mantenere sul suolo una costruzione di cui si acquista la proprietà;
 - g) Locazione finanziaria (comunemente denominata leasing): è il contratto che intercorre fra un'impresa che concede ad un utilizzatore il godimento di un bene immobile per un tempo determinato a fronte del pagamento di un canone periodico e con pattuizione della facoltà, al termine di tale contratto, di prorogarlo oppure di acquisire la proprietà del bene. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.

h) Locazione con patto di futura vendita: è il contratto con il quale si acquisisce automaticamente la proprietà del bene da parte dell'acquirente con il pagamento dell'ultima rata. Pertanto, per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita (comunemente denominati «alloggi a riscatto»), soggetto passivo dell' ICI è l'assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilabile a quello di abitazione.

2. Nel caso di costituzione dei diritti reali di godimento di uso, usufrutto o abitazione, soggetto passivo è il titolare di tali diritti. Il titolare della sola "nuda proprietà" non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento.
3. Tutti i diritti elencati al comma 1 (con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite) devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati.
4. La natura di contribuente si acquista dalle seguenti date:
 - a) per atti fra vivi, dalla data di stipula degli atti di cui al precedente comma 3;
 - b) in deroga a quanto previsto nella lettera a), in caso di fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di contribuente a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
 - c) in caso di successione sia legittima che testamentaria, dalla data di decesso del «de cuius»;
 - d) nel caso di usucapione, fin dalla data del possesso dell'immobile così come indicato nella sentenza di riconoscimento di tale diritto;
 - e) in tutti gli altri casi, dalla data di acquisizione del diritto reale così come previsto dal codice civile.

Articolo 3	OGGETTO DELL'IMPOSTA	Su quali immobili si paga l'ICI ?
------------	----------------------	-----------------------------------

1. Costituiscono oggetto dell'imposta gli immobili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, elencati nei commi successivi.
2. Fabbricati:
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare che è o deve essere iscritta al Nuovo Catasto

Edilizio Urbano (N.C.E.U.) con attribuzione di rendita autonoma e distinta. Rientrano, pertanto, nel concetto di fabbricato anche le seguenti unità immobiliari seppure non ancora iscritte al N.C.E.U. quelle:

- a) di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte del N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta dal «certificato di fine lavori» ovvero, se antecedente, dalla data dell'effettivo utilizzo;
- b) che, avendo perso i requisiti di ruralità (fabbricati «ex rurali»), devono essere iscritte al N.C.E.U. nei termini previsti dalla legge. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno uno dei requisiti di «ruralità» previsti dalla normativa vigente;
- c) che, «condonate o condonabili» in base alla normativa vigente, devono essere iscritte al N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.
- d) L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza (intendendosi come tale esclusivamente quella che risulta iscritta al N.C.E.U. unitamente al fabbricato oppure se non individuata al N.C.E.U. quella parte di superficie determinabile in base al rapporto fra volumetria edificata e lo specifico coefficiente di edificabilità) è considerata parte integrante del fabbricato in quanto la rendita assegnata a quest'ultimo assorbe anche la redditività del terreno.
- e) **I fabbricati che risultano censiti o censibili all'Agenzia del Territorio come unità collabenti in categoria F2 (fabbricati semi crollati) sono soggetti all'imposta ICI come area fabbricabile, sul valore imponibile determinato con riferimento al seguente criterio:**
 - **per i fabbricati collabenti situati in zona agricola il valore imponibile si determina in base al volume massimo residenziale consentito dall'art. 44 della Legge Regionale n. 11 del 2001 o al volume preesistente se superiore, diviso l'indice 1,2 per il valore della zona di completamento B di minor importo deliberato annualmente dalla Giunta Comunale, deprezzato del 20%. Nel caso di unità collabenti a destinazione rurale (annessi agricoli semi crollati) il valore si deprezza del 70% e il volume è pari a quello preesistente (superficie coperta per altezza media). Detto criterio di calcolo per i fabbricati siti in zone agricole si applica per il periodo fino all'inizio dei lavori di edificazione .**

- **per i fabbricati collabenti situati in zone residenziali o produttive il valore imponibile si determina in base alla superficie del lotto su cui insiste l'unità collabente o alle possibilità effettive di edificazione se superiori, per il valore della rispettiva zona edificabile deliberato annualmente dalla Giunta Comunale.**

Il presente comma detta i criteri di quanto già previsto dall'art. 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 504 del 30/12/1992; non si applicano le sanzioni sugli eventuali recuperi d'imposta relativi agli anni pregressi dal 2005 al 2009 ⁽¹⁾.

3. Aree fabbricabili:

- a) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base:
- 1) agli strumenti urbanistici generali o attuativi (Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, ecc.), salvo quanto previsto alla successiva lett. c), punto 4;
 - 2) alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici.
- b) Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili anche i seguenti immobili:
- 1) le aree (comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile) nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati così come individuati al precedente comma 2;
 - 2) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori) come, ad esempio:
 - aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;
 - aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;
 - 3) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.
- c) Non rientrano, invece, nel concetto di aree fabbricabili i seguenti immobili:
- 1) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato;

¹ *Testo in vigore dal 01/01/2010 introdotto con delibera di Consiglio n. 89 del 23/12/2009.*

2) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica;

3) le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;

4) in deroga a quanto previsto alla precedente lettera a), i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che mantengono sul fondo l'utilizzazione per lo svolgimento delle attività agricole così come precisate nel successivo comma 4, limitatamente alle aree classificate nel Piano Regolatore Generale quali aree residenziali o produttive e fino alle seguenti superfici massime:

- per le aree residenziali o produttive, comunque non edificate e non pertinenziali di fabbricati rurali esistenti, fino a 1.000 mq;
- qualora sull'area residenziale o produttiva insista già un fabbricato rurale, tale limite si estende a 2.000 mq complessivi (comprensivi di 1.000 mq forfetari quale area pertinenziale del fabbricato esistente e di ulteriori 1.000 mq quale superficie aggiuntiva).

d) In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di «area fabbricabile» con le seguenti decorrenze:

1) Per variazione da area inedificabile ad edificabile dalla data di pubblicazione sul «BUR» Bollettino Ufficiale Regionale del relativo provvedimento;

2) Per variazione da area edificabile a inedificabile dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento.

4. Terreni agricoli

a) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività:

1) coltivazione del fondo;

2) silvicoltura;

3) allevamento del bestiame;

4) manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.

b) Le attività sopra elencate devono essere svolte da:

1) coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi predisposti dagli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli e pubblicati nell'albo comunale;

2) soggetti diversi dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo che coltivano il fondo non per l'esclusivo auto consumo familiare ma al fine della commercializzazione dei prodotti che richiede il rilascio della partita IVA.

Articolo 4	ESCLUSIONI ED ESENZIONI	Quali gli immobili esclusi e quali quelli esenti?
------------	-------------------------	---

1. Sono immobili esclusi dall'imposta quelli che non sono classificabili come fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, e che a titolo esemplificativo, si elencano di seguito:
 - a) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato, ancorché distintamente iscritte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
 - b) terreni che, non compresi fra le aree edificabili negli strumenti urbanistici, non sono abitualmente adibiti ad attività agricole e, quindi, non rientrano nemmeno nel concetto di terreni agricoli quali ad esempio:
 - 1) terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti»);
 - 2) terreni destinati a verde o a parcheggi pubblici o privati;
 - 3) terreni privi di reddito dominicale, utilizzati direttamente per attività industriali, artigianali, ecc. che non consentano un utilizzo edificatorio;
 - 4) terreni (cosiddetti piccoli appezzamenti, orticelli e simili) sui quali le attività agricole sono finalizzate esclusivamente all'auto consumo familiare;
 - c) fabbricati rurali che mantengono i requisiti di ruralità.
2. Sono immobili esenti dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte, quelli di seguito elencati:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali (A.S.L.), dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 con esclusione dei distributori di carburanti che dovranno essere classati in categoria «D»;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche e simili) posseduti dallo Stato, da privati, da enti pubblici, da istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, e le loro pertinenze, purché compatibili con le norme costituzionali;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali volte all'integrazione sociale e all'assistenza dei soggetti portatori di handicap, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ("ONLUS") destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione religiosa;
- i) godono dell'esenzione ICI anche gli immobili adibiti a scuole materne e possedute da ente morale con personalità giuridica di diritto privato ex legge Reg. 25/06/'93 n. 24 e ai sensi dell'art. 12 c.c..

Articolo 5	BASE IMPONIBILE	Su cosa si paga l'ICI ?
------------	-----------------	-------------------------

Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili, di cui al precedente articolo 3, rapportato alla quota ed al periodo di possesso come specificato nei successivi commi.

1. Il valore degli immobili è determinato secondo i seguenti criteri:

a) Fabbricati iscritti in catasto

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 5%), i seguenti moltiplicatori:

1) Fabbricati categorie A, B, e C (escluso A10 e C1)

moltiplicatore = 100

2) Fabbricati categorie D e A10

moltiplicatore = 50

3) Fabbricati categoria C1

moltiplicatore = 34

b) Fabbricati non iscritti in catasto

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati alla successiva lettera c), non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati già iscritti in catasto per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti applicando gli stessi criteri indicati nella precedente lettera a);

c) Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili – immobili) alla data di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti ministeriali. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile mentre i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura "DOCFA" di determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili (con gli stessi criteri indicati nel precedente periodo) del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

d) Aree fabbricabili

1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2) Al fine di evitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, con apposita deliberazione da adottare entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio, si determina, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero quali quelli di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione

ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

e) Terreni agricoli

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente all'1 gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 25%), un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque). Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, la base imponibile è determinata secondo il seguente schema:

Valore del terreno (*)	Base imponibile	Coefficiente di calcolo
Fino a € 25.822,84	Nulla	Nulla
Fino a € 61.974,83	(valore - € 25.822,84)	x 0,30
Fino a € 103.291,38	€ 10.845,59 + (valore - € 61.974,83)	x 0,50
Fino a € 129.114,22	€ 31.503,87 + (valore - € 103.291,38)	x 0,75
Oltre	€ 50.871,00+ (valore - € 129.114,22)	x 1,00
(*) Si considera il valore complessivo dei terreni condotti dal medesimo soggetto anche se ubicati nel territorio di più comuni		

La detrazione di euro 25.822,84 e le riduzioni della base imponibile si applicano in proporzione al valore del terreno, alla quota e alla durata del possesso nel corso dell'anno.

1. La quota di possesso indica la percentuale di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili oggetto d'imposta.
2. Il periodo di possesso va considerato per mesi interi. A tal fine i mesi durante i quali il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Articolo 6	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	Chi decide le aliquote ICI ed entro quali limiti ?
------------	-------------------------------	--

1. Annualmente, l'organo competente Comunale, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, stabilisce l'aliquota ordinaria, in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille, ed eventuali aliquote superiori e/o inferiori rispetto a quella ordinaria da applicare al valore imponibile degli immobili.

2. Qualora la deliberazione non venga adottata entro i termini di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, fermo restando che è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima del 7 per mille nel caso il comune abbia dichiarato lo stato di dissesto finanziario.
3. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., è pubblicata per estratto sulla «Gazzetta Ufficiale».

Articolo 7	DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA	Come si calcola l'imposta lorda ?
------------	--------------------------------	-----------------------------------

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile, calcolata secondo i criteri indicati nel precedente articolo 5, l'aliquota o le aliquote previste dal precedente articolo 6 in relazione alle condizioni indicate.

Articolo 8 ⁽²⁾	DETRAZIONI E RIDUZIONE	Quali sono le agevolazioni ICI ?
---------------------------	------------------------	----------------------------------

1. L'organo competente, con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote ICI, stabilisce la misura, compresa fra euro 103,291 ed euro 258,228, della detrazione per abitazione principale da applicare.
2. Per abitazione principale si intende:
 - a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
 - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;

² *Testo in vigore dal 01/01/2009 aggiornato con delibera di Consiglio n. 3 del 19/02/2009*

Si riporta anche l'articolo 8 in vigore dal 01/01/2006 al 31/12/2008:

1. L'organo competente, con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote ICI, stabilisce la misura, compresa fra euro 103,291 ed euro 258,228, della detrazione per abitazione principale da applicare.
2. Per abitazione principale si intende:
 - a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
 - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;
 - d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
 - e) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatate;
 - f) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 1° grado di parentela adibite a loro abitazione principale.

La detrazione e l'aliquota per abitazione principale di cui alle precedenti lettere e) ed f) punto 2 articolo 8 spettano su domanda da presentare - solamente il primo anno di possesso dei requisiti- entro il 30 novembre.

 - g) le pertinenze, seppure distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, magazzini, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);
3. In caso di più contitolari che dimorano nella stessa abitazione principale (come individuata nel precedente comma 2), la detrazione di cui al presente articolo va suddivisa tra loro in parti uguali indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso.
4. La detrazione si applica in occasione dei singoli versamenti dell'imposta e secondo le stesse percentuali riferite ai versamenti medesimi secondo le misure di cui al successivo articolo 9, comma 2.
5. Per i fabbricati inagibili o inabitabili:
 - a) l'imposta è ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
 - b) la riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Per il riconoscimento di tale riduzione va presentata la relativa comunicazione di cui al successivo articolo 11.
 - c) sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

- d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
- e) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- f) le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale nell'anno precedente, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili al 100% o ultra settantacinquenni che acquisiscono la residenza presso parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, a condizione che le stesse non risultino locate;
- g) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado di parentela (genitori-figli) adibite a loro abitazione principale.
- h) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 2° grado (nonni-nipoti) o collaterale di 2° grado (fratelli-sorelle) adibite a loro abitazione principale.
- i) le pertinenze, seppure distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, magazzini, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);
- l) si considerano pertinenze di fatto dell'abitazione principale, le porzioni di vano autonomamente accatastate in categoria "A" residenziale – non riunificabili catastalmente - ricadenti in mappali contigui. Sono escluse le unità funzionali formate da camera, cucina e bagno.
- m) l'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale indipendentemente dal possesso di altra abitazione nel comune.

La detrazione e l'aliquota per abitazione principale di cui alle precedenti lettere e), f), g), h), l) ed m) comma 2 articolo 8 spettano su domanda da presentare - solamente il primo anno di possesso dei requisiti- entro e non oltre il 30 novembre su apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi con allegati i documenti necessari a dimostrazione dei requisiti richiesti.

Le nuove assimilazioni di immobili ad abitazioni principali introdotte con il presente regolamento di cui alle precedenti lettere f), h), l) ed m) del comma 2 dell'articolo 8 non godono dell'esenzione ICI prevista dal D.L. 93/2008 e relativa legge di conversione, in

quanto deliberate in data successiva all'entrata in vigore di detto decreto. Esse beneficiano dell'aliquota agevolata per abitazione principale e della detrazione.

3. In caso di più contitolari che dimorano nella stessa abitazione principale (come individuata nel precedente comma 2), la detrazione di cui al presente articolo va suddivisa tra loro in parti uguali indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso.
4. La detrazione si applica in occasione dei singoli versamenti dell'imposta e secondo le stesse percentuali riferite ai versamenti medesimi secondo le misure di cui al successivo articolo 9, comma 2.
5. Per i fabbricati inagibili o inabitabili:
 - a) l'imposta è ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
 - b) la riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Per il riconoscimento di tale riduzione va presentata la relativa comunicazione di cui al successivo articolo 11.
 - c) sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

Articolo 9	VERSAMENTI	Quando e come si paga l'ICI ?
------------	------------	-------------------------------

- ¹ L'imposta è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
2. Termini per i versamenti

a) i contribuenti devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune, per l'anno in corso, in due rate secondo le seguenti situazioni:

1) immobili posseduti per l'intero anno:

- la prima, nel mese di giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta;
- la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

2) immobili posseduti per frazione di anno:

- la prima, nel mese di giugno, pari al 100 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre;
- la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

b) i predetti soggetti possono, tuttavia, versare l'imposta dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

3. In caso di successione legale o testamentaria, il versamento della rata scaduta può essere effettuato entro il sesto mese successivo al decesso.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento (cioè dalla data di inizio del procedimento fino a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione) ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato (vale a dire entro tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile).

5. Modalità di versamento

a) L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento, direttamente o tramite conto corrente postale al concessionario della riscossione come individuato al successivo articolo 10;

b) quando l'imposta complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 2,60 i versamenti non devono essere eseguiti.

Articolo 10	RISCOSSIONE ORDINARIA	Chi riscuote l'ICI ?
-------------	-----------------------	----------------------

1. La scelta del soggetto tenuto alla riscossione dell'imposta avviene fra uno dei seguenti soggetti e, nel rispetto delle procedure indicate alla lettera b) del comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 e senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente:
 - a) direttamente tramite la Tesoreria comunale;
 - b) azienda speciale (mediante convenzione) di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
 - c) concessionario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, N. 43;
 - d) società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 113 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 , i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - e) società miste per la gestione presso altri comuni nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - f) soggetti iscritti nell'albo dei concessionari per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446;

Articolo 11	COMUNICAZIONE	Come comunicare gli immobili posseduti al Comune ?
-------------	---------------	--

1. I contribuenti devono comunicare, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la variazione dei diritti, l'acquisizione, la variazione o l'estinzione di uno dei diritti reali di godimento di cui all'articolo 2, individuando gli immobili interessati. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto, vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva.
2. Oltre ai casi di cui al precedente comma, i contribuenti devono comunicare nei medesimi termini di cui sopra le eventuali altre variazioni dell'immobile che possano aver determinato una variazione della base imponibile ovvero delle condizioni di agevolazione e/o detrazione. In deroga al presente comma, non è obbligatorio presentare la comunicazione per variazioni di residenza nell'ambito del territorio comunale.

3. La comunicazione deve essere redatta su modelli approvati dall'ufficio tributi e ispirata a criteri di semplicità e di chiarezza. Può essere utilizzato anche il modello Ministeriale, con indicazione del termine "comunicazione" anziché "dichiarazione".
4. La comunicazione deve contenere, direttamente od in base alla documentazione allegata, almeno l'identificazione dei contribuenti, l'identificazione degli immobili, le condizioni oggettive e soggettive ed il periodo di possesso.
5. Ai fini della liquidazione dell'imposta, si considera formalmente comunicazione (ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della Legge 27.7.2000, N. 212) qualsiasi documento pervenuto al comune, nei termini di cui al precedente punto 1) e contenente gli elementi minimi di cui al precedente punto 4).
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la comunicazione deve essere presentata entro il termine del versamento come previsto dal comma 4 dell'articolo 9.
7. In caso di successioni legali o testamentarie l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la comunicazione. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione spetta all'Ufficio delle Entrate competente a trasmetterne copia al Comune nel cui territorio sono ubicati gli stessi.

Articolo 12	RAVVEDIMENTO OPEROSO	Come rimediare in tempi brevi agli errori
-------------	-----------------------------	---

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 13 D.Lgs.vo N. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Articolo 13	LIQUIDAZIONE	
-------------	---------------------	--

1. Dall'entrata in vigore del primo Regolamento ici, cioè dal 01/01/99, sono eliminate tutte le operazioni di liquidazione diverse da quelle che rientrano nell'attività di accertamento di cui all'articolo 14.

Articolo 14	ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	Cosa succede se non si paga, si paga in modo parziale o non si comunicano i dati ICI ?
-------------	---------------------------	--

1. Il comune emette motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, che va notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del primo regolamento ici cioè dal 01/01/1999, i termini di prescrizione sono disciplinati al successivo articolo 23, comma 3.
3. Il comune provvede all'accertamento d'ufficio delle omesse comunicazioni negli stessi termini previsti nel comma precedente per le omesse dichiarazioni e denunce;
4. L'attività di accertamento dell' ICI può essere effettuata dall'Ente, in base a deliberazione del Consiglio Comunale, anche in forme associate previste negli articoli 30 , 31, 32 e 27 del D.Lgs. 18/08/2000 N° 267, oppure affidata a terzi mediante delibera nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 52 comma 5 lettere b) e c) del D. Lgs.vo 15.12.1997, N. 446.
5. Il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Per i fabbricati di cui all'art.5 comma 2 lett. b) entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione dall'Agenzia del Territorio , il comune, sulla base della rendita definitiva attribuita:
 - a) provvede alla liquidazione della maggior imposta dovuta , senza applicazione di sanzioni e di interessi.
 - b) provvede al rimborso delle somme versate in eccedenza ai sensi dell'art. 17 comma 3 con riconoscimento dei relativi interessi nella misura prevista dall'art. 18 comma 5.
7. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs.vo n° 218 del 19.6.1997.

Articolo 15	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	Chi gestisce l'ICI ?
-------------	-----------------------------	----------------------

1. Il Sindaco nomina, con proprio provvedimento, il funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 16	RISCOSSIONE COATTIVA	Cosa succede se non si pagano gli avvisi di accertamento ?
-------------	----------------------	--

1. Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nell'articolo 9 del presente regolamento , entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente in base ad una delle le seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43.
2. mediante ingiunzione secondo. le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b) comma 5 dell'articolo 52 D.Lgs.vo 446/1997.
3. Nel caso di riscossione coattiva tramite ruolo, questo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
4. Nel caso di riscossione coattiva tramite ingiunzione, il relativo provvedimento deve essere notificato al contribuente entro cinque anni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro cinque anni dalla data di scadenza del periodo di sospensione.

Articolo 17 ⁽³⁾	RIMBORSI	Cosa fare quando si è pagato di più ?
----------------------------	----------	---------------------------------------

1. Disciplina generale:

a) Il contribuente può presentare al comune al quale è stata versata l'imposta domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del primo regolamento cioè dal 01/01/1999, i termini di prescrizione sono disciplinati al successivo articolo 23, comma 3;

b) Il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza o atto divenuto definitivo. Detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso instaurato nei confronti del Comune, che a contenzioso nei confronti di altro Ufficio se riguardante i presupposti dell'imposta comunale sugli immobili.

Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell'ultima sentenza o atto divenuto definitivo, o negli altri casi dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.

2. Rimborsi in caso di contenzioso sulle rendite catastali o sul reddito o valore:

³ *Testo in vigore dal 01/01/2009 aggiornato con delibera di Consiglio n. 3 del 19/02/2009*

Si riporta l'articolo 17 in vigore dal 01/01/2006 al 31/12/2008

1. Disciplina generale:

a) Il contribuente può presentare al comune al quale è stata versata l'imposta domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del primo regolamento cioè dal 01/01/1999, i termini di prescrizione sono disciplinati al successivo articolo 23, comma 3;

b) Il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza o atto divenuto definitivo.

Detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso instaurato nei confronti del Comune, che a contenzioso nei confronti di altro Ufficio se riguardante i presupposti dell'imposta comunale sugli immobili.

Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell'ultima sentenza o atto divenuto definitivo, o negli altri casi dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.

2. Rimborsi in caso di contenzioso sulle rendite catastali o sul reddito o valore:

Per gli immobili, sui quali a seguito di ricorso o istanza dell'Agenzia del Territorio da parte del contribuente contro l'attribuzione della rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle somme versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini di cui al comma 1, compete dalla data di efficacia della rendita cioè dalla data di presentazione all'Agenzia del Territorio della pratica accatastata. Sulle somme rimborsate per imposta vanno computati gli interessi nella misura di cui al comma 5 dell'articolo 18. Lo stesso vale per rettifiche d'ufficio per errori nell'assegnazione delle rendite o valori imputabili all'Agenzia del Territorio.

3. Rimborsi in caso di attribuzione della rendita definitiva:

Per i fabbricati di cui al comma 2, lett. b), dell'articolo 5 del presente regolamento denunciati con rendita provvisoria, qualora la rendita attribuita dall'Agenzia del Territorio sia inferiore a quella dichiarata dal contribuente, il Comune provvede al rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza comprensive degli interessi di cui al comma 5 dell'articolo 18.

4. Rimborsi in caso di usucapione:

Il contribuente che ha provveduto al versamento dell'imposta per gli immobili oggetto di sentenza di usucapione a favore di terzi, ha diritto al rimborso dell'imposta, comprensiva degli interessi nella misura di cui al comma 5 dell'art. 18, versata in eccedenza da richiedersi entro cinque anni dalla data di deposito della sentenza.

5. Rimborso in caso di versamento a Comune incompetente:

Al contribuente che erroneamente ha effettuato il versamento dell'imposta al Comune di Roncade per immobili ubicati in Comuni diversi, è riconosciuto il diritto al rimborso entro il termine di cui al comma 1.

6. Interessi sui rimborsi:

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi, nella misura indicata nell'art. 18 comma 5, per ogni semestre compiuto intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rimborso e la data del provvedimento di liquidazione della maggior somma versata.

7. Esonero dal rimborso:

Non si fa luogo al rimborso quando l'importo complessivo risulta pari o inferiore a euro 10,33 per ciascuna annualità.

Per gli immobili, sui quali a seguito di ricorso o istanza dell'Agenzia del Territorio da parte del contribuente contro l'attribuzione della rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle somme versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini di cui al comma 1, compete dalla data di efficacia della rendita cioè dalla data di presentazione all'Agenzia del Territorio della pratica accatastata. Sulle somme rimborsate per imposta vanno computati gli interessi nella misura di cui al comma 5 dell'articolo 18. Lo stesso vale per rettifiche d'ufficio per errori nell'assegnazione delle rendite o valori imputabili all'Agenzia del Territorio.

3. Rimborsi in caso di attribuzione della rendita definitiva:

Per i fabbricati di cui al comma 2, lett. b), dell'articolo 5 del presente regolamento denunciati con rendita provvisoria, qualora la rendita attribuita dall'Agenzia del Territorio sia inferiore a quella dichiarata dal contribuente, il Comune provvede al rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza comprensive degli interessi di cui al comma 5 dell' articolo 18.

4. Rimborsi in caso di usucapione:

Il contribuente che ha provveduto al versamento dell'imposta per gli immobili oggetto di sentenza di usucapione a favore di terzi, ha diritto al rimborso dell'imposta, comprensiva degli interessi nella misura di cui al comma 5 dell'art. 18, versata in eccedenza da richiedersi entro cinque anni dalla data di deposito della sentenza.

5. Rimborso in caso di versamento a Comune incompetente:

Al contribuente che erroneamente ha effettuato il versamento dell'imposta al Comune di Roncade per immobili ubicati in Comuni diversi, è riconosciuto il diritto al rimborso entro il termine di cui al comma 1.

6. Interessi sui rimborsi:

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi, nella misura indicata nell'art. 18 comma 5, per ogni semestre compiuto intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rimborso e la data del provvedimento di liquidazione della maggior somma versata.

7. Esonero dal rimborso:

Non si fa luogo al rimborso quando l'importo complessivo risulta pari o inferiore a euro 10,33 per ciascuna annualità.

8. Per le aree edificabili in adozione, divenute inedificabili per effetto dello strumento urbanistico successivo, il rimborso spetta per l'area versata, per il periodo dalla data della deliberazione di adozione della variante al Piano Regolatore Generale, esclusivamente con istanza del contribuente da presentare entro i cinque anni dal versamento ICI effettuato per detta area. Non

si fa luogo al rimborso alla parte cedente, quando siano intervenuti atti di trasferimento di proprietà su detti beni immobili, con esclusione dei trasferimenti per effetto di successioni e quando dette aree siano state precedentemente rivalutate con perizie di stima giurate in tribunale con relativo versamento effettuato dell'imposta sostitutiva.

Articolo 18 ⁽⁴⁾	SANZIONI ED INTERESSI	Quanto si paga in più in caso di errori o omissioni
----------------------------	-----------------------	---

1. Per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46 per ciascuna unità immobiliare.
2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata.
3. In deroga al comma precedente, per il tardivo versamento dell'imposta entro i trenta giorni dalla relativa scadenza della rata, si applica la sanzione amministrativa del quindici per cento dell'imposta tardivamente versata e per gli anni d'imposta fino al 2008 non si applica la sanzione per il tardivo versamento dell'imposta effettuato entro i cinque giorni dalla relativa scadenza della rata.
4. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 ad euro 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti , ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

⁴ *Testo in vigore dal 01/01/2009 aggiornato con delibera di Consiglio n. 3 del 19/02/2009*

Si riporta l'articolo 18 in vigore dal 01/01/2006 al 31/12/2008

1. Per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46 per ciascuna unità immobiliare.
2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata.
3. In deroga al comma precedente, per il tardivo versamento dell'imposta entro i trenta giorni dalla relativa scadenza della rata, si applica la sanzione amministrativa del quindici per cento dell'imposta tardivamente versata.
4. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti , ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta relative a rapporti tributari dal 1/01/1999, si applicano gli interessi moratori del 2,5% semestrale.
- 7.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta relative a rapporti tributari dal 1/01/1999, si applicano gli interessi moratori del 2,5% semestrale.

Articolo 19	CONTENZIOSO	Come difendersi dalle pretese dell'Ufficio
-------------	-------------	--

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o il tacito rifiuto sull'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 «Nuovo processo tributario» e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 20	ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE	Come chiedere chiarimenti in casi difficili
-------------	----------------------------	---

1. I contribuenti possono sottoporre all'ufficio Tributi quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità che li riguardino direttamente sui quali l'Ufficio è tenuto a dare il proprio parere scritto entro i termini previsti dal regolamento comunale che disciplina i procedimenti amministrativi adottato in applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il parere dell'ufficio non è comunque vincolante per il contribuente.
3. Qualora successivamente sul medesimo argomento o caso l'orientamento dell'Ufficio si discosti dal parere precedentemente espresso, al contribuente che si era attenuto al parere dell'Ufficio non possono essere applicate sanzioni.

Articolo 21	DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DELL'IMPOSTA	Si può posticipare o rateizzare un pagamento ici?
-------------	--	---

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs 446/97 il funzionario responsabile ici, può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento e la rateizzazione di una rata ici in scadenza nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico.

Articolo 22	RINVIO	Quali norme applicare se il regolamento non basta
-------------	--------	---

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative relative all'imposta comunale sugli immobili salvo quanto previsto dell'articolo 59 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

Articolo 23	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	Quali norme applicare in attesa del regolamento
-------------	--------------------------	---

1. Per gli anni d'imposta precedenti e per l'anno in corso alla data di adozione del presente regolamento, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che non venga presentata istanza di rimborso da parte del contitolare che ha versato.
2. Per gli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per gli errori formali contenuti nelle denunce che non abbiano dato luogo ad evasione d'imposta.
3. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del primo regolamento cioè dal 01/01/99, i termini di prescrizione relativi all'attività di liquidazione, accertamento e rimborso sono disciplinati dagli articoli 11 e 13 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e loro successive modificazioni ed integrazioni e da eventuali altre disposizioni normative in materia.
4. Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del primo regolamento cioè dal 01/01/99, nonché per le violazioni connesse alle omesse, infedeli o tardive dichiarazioni ICI per l'anno d'imposta 1998, restano confermate le sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, così come modificato dall'art. 14 del D.Lgs.vo 18.12.1997, N. 473.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo della comunicazione di cui al precedente art. 11 si considera regolarmente adempiuto se assolto entro i termini previsti dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, anche utilizzando la dichiarazione conforme ai modelli ministeriali. La presentazione della predetta dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione.

1. Avvalendosi della facoltà prevista dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997, per il potenziamento dell'attività del servizio di fiscalità locale, la realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivi, nonché per migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio, la Giunta Comunale può determinare l'attribuzione di compensi incentivanti al personale che partecipa alle sue attività, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 662 del 23/12/1996.

Alle suddette attività possono partecipare anche dipendenti di altri servizi ed uffici.

1. Il presente regolamento approvato secondo le procedure degli articoli 22 - 23 e 24 dello Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno, di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio comunale purchè approvato entro la data di deliberazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n° 448;
2. Il presente regolamento unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio per il Federalismo Fiscale con sede in Roma.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche o integrazioni al presente regolamento.